

Riteniamo opportuno ed utile per i nostri lettori richiamare la loro attenzione su una decisione della Corte Costituzionale su cui, al momento della sua pubblicazione, si è soffermata molto la stampa, evidenziandone i suoi aspetti positivi, e che sarà senz'altro oggetto di approfondite recensioni sulle riviste specializzate: ci riferiamo alla sentenza n. 243 del 19/5/1993, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale, il che significa che anche le indennità di fine lavoro degli statali e dei ferrovieri debbono essere calcolate con l'inclusione in esse dell'indennità integrativa speciale, la quale ha aspetti simili alla contingenza del rapporto lavorativo privatistico.

Precedenti pronunzie della Corte

Non è la prima volta che la Corte si è pronunciata su una simile questione, in quanto anche precedentemente ne era stata investita e le sue decisioni, per l'innanzi, erano state negative in quanto, più che gli aspetti squisitamente giuridici, erano prevalse considerazioni di carattere finanziario ed economico, ma in tali occasioni la Corte aveva richiamato gli organi legislativi a dare una equa soluzione a questa problematica, poiché sempre più pressanti si appesantivano le giuste richieste di tanta parte del mondo del lavoro, che vedevano depauperarsi in modo sempre più vistoso, il loro trattamento economico nel momento più acuto della loro vita lavorativa, e cioè allorché essi venivano collocati a riposo.

Necessità di una soluzione legislativa

Ma i moniti e le pressioni della Corte non sortivano alcun effetto in quanto il potere legislativo riteneva di non intervenire e quindi di non disciplinare: più compiutamente, e soprattutto più equamente, la problematica

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergianni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Nyranne Mosh, avvocato Cdl di Milano, Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Importante sentenza della Corte Costituzionale
Anche per statali e ferrovieri
la contingenza nella liquidazione

SAVERIO NIGRO

in esame, costringendo tanti dipendenti del pubblico impiego e delle Ferrovie dello Stato, precipuamente coloro che rivestono qualifiche basse o medio-basse, a vedersi computare le indennità di fine lavoro su una retribuzione sempre più sottile e più ristretta che negli ultimi anni aveva raggiunto, se non superato, in alcuni casi, la percentuale del 50%. Una situazione del genere non si appalesava più procrastinabile ed il giudizio della Corte, anche se non consente una soluzione definitiva, in quanto richiama l'intervento del legislatore per dare, entro tempi brevi, un assetto definitivo al computo dell'indennità integrativa speciale, certamente costituisce un positivo incentivo a che i singoli interessati possano far valere in sede giudiziaria i loro diritti.

Natura di retribuzione differita

La predetta sentenza si sofferma, in modo abbastanza approfondito, sul concetto e sulla natura dell'indennità di fine lavoro pervenendo all'ovvia conclusione che anche per i dipendenti dello Stato - così come lo è per quelli del settore privatistico - essa si appalesa quale retribuzione differita con funzione previdenziale, funzione

che è quella di far superare al lavoratore le difficoltà economiche conseguenti al venire meno del trattamento retributivo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.

È pienamente condivisibile l'argomentazione della Corte che non solo individua l'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ma anche ritiene che la disciplina legislativa esistente violi la norma di cui all'art. 36 della Costituzione sia in ordine alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro, sia in ordine alla sufficienza della stessa che deve consentire al lavoratore ed ai propri famigliari di poter avere una esistenza libera e dignitosa. Viene cioè elaborato un concetto di retribuzione, globalmente intesa, a prescindere dalle singole componenti che la costituiscono, in quanto essa ha la funzione non solo remunerativa di equo e giusto corrispettivo dell'attività lavorativa espletata, ma anche sociale con l'assicurare all'interessato il godimento di una libera e dignitosa vita; e questa funzione essa deve adempiere non solo durante il corso del rapporto lavorativo ma anche alla cessazione dello stesso poiché una quota di essa non era stata mensilmente composta, ma era stata trat-

tenuta al fine di versarla, nella sua reale e completa entità, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Se queste erano le premesse, le conseguenze non potevano non essere quelle di una declaratoria di illegittimità costituzionale di quelle norme che prevedono, quale base di calcolo per le indennità di fine lavoro, una retribuzione notevolmente ridimensionata e carente di una voce - la indennità integrativa speciale - che di essa è una componente essenziale e consistente.

Possibilità di discriminazione di segno opposto

Ha individuato però la Corte che le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto del settore pubblico sono diversificate da quelle del settore privato per cui l'inclusione - sic et simpliciter - dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione produrrebbe un vantaggio a favore del primo, creando in tal modo una sperequazione di segno opposto, il che ha indotto il giudice delle leggi a non dare una soluzione definitiva alla questione da esso esaminata, ma di richiedere al legislatore che esso, in tempi brevi, appronti meccanismi che garantiscano a tutti i lavoratori - a qualsiasi setto-

re essi appartengono e nell'ambito degli stessi settori di appartenenza - un sistema di calcolo delle indennità di fine lavoro che sia omogeneo e che non crei sperequazioni tra gli stessi. Anche se ciò - afferma la Corte - debba avvenire tenendo conto della diversità dei sistemi di gestione, alimentazione ed erogazione, il tutto sempre nell'ambito del discrezionale apprezzamento del legislatore.

Effetti immediati e contrastanti opinioni

In ordine agli effetti immediati di questa sentenza, le opinioni non sono unificate e saranno viepiù diversificate allorché essa sarà analizzata dai magistrati chiamati a risolvere le controversie già in corso e quelle future che si prevedono numerose e massicce. Si sostiene da parte di alcuni che oggetto del giudicato è la conclusione ultima del ragionamento del giudice e non le sue premesse che si sussiste una prevalenza di dispositivo sulla motivazione, nel qual caso - essendo state estromesse dall'ordinamento giuridico le norme dichiarate incostituzionali - ogni controversia va risolta con l'inclusione dell'is nell'indennità di fine lavoro, a prescindere da tutte le discriminazioni di segno opposto che un simile procedimento comporta.

A nostro avviso la soluzione più giusta potrebbe rinvenirsi nel criterio equitativo - sia pure inteso in senso lato - in virtù del quale il giudice potrebbe risolvere le controversie in quanto è ben certa l'incostituzionalità delle norme, ma è altrettanto certo che una semplicistica inclusione dell'is nel trattamento di fine lavoro comporta quelle discriminazioni - e pertanto la violazione dell'art. 3 della Costituzione - che nella motivazione della sentenza sono state ampiamente evidenziate. Non vi è dubbio che la soluzione migliore è quella auspicata dalla Corte, e cioè l'immediato e tempestivo intervento del potere legislativo.

Il governo è stato impegnato a eliminare le assurdità del «d. lgs. 503»

■ Sono un'impiegata che compie 55 anni il 18 dicembre 1993 e che, per motivi di salute, sono fermamente intenzionata ad andare in pensione a fine 1993 pur maturando solo 26 anni di contribuzione (sono vedova e godò di un assegno vitalizio passato a una «minima» Inps).

Il patronato sindacale da me interpellato, vista la riforma pensionistica e il decreto legislativo 503 del 30 dicembre 1992 mi confermava il mio pieno diritto di poter andare in pensione in quanto maturo l'età entro il 31 dicembre 1993. Recentemente mi sono rivolta di nuovo al patronato per aprire la relativa pratica, senonché mi è stato comunicato che l'Inps ha bloccato tutte le pratiche dei nati nel dicembre 1993, ai quali la prima erogazione della pensione avverrebbe nel gennaio 1994 contestualmente allo scatto della biennialità e quindi è necessario avere compiuti i 56 anni di età.

A me pare una grossolana ingiustizia che si effettua o che si tenta di effettuare giustificandola come interpretazione restrittiva della legge. Inutile rimarcare che ne sono sconvolta.

Gianna Bernardi
Bologna

Purtroppo, così come stanno le cose, l'interpretazione è quella a te sfavorevole. Poiché le pensioni hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale vengono perfezionati i requisiti (età e contribuzione) e stante il fatto che la tabella A allegata al decreto legislativo n. 503/92 prescrive, per le pensioni che hanno decorrenza nel periodo 1° gennaio 1994/31 dicembre 1995, l'età di 56 anni, si arriva all'assurdo che, dopo pochi

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

giorni, perderesti il diritto già acquisito il giorno 18 dicembre 1993.

Abbiamo contestato tale applicazione e siamo in attesa di conoscere i correttivi che il governo accetterà di apportare al decreto legislativo 503/92. Infatti, oltre all'assurdità da te illustrata, sussiste l'analogo fenomeno per chi matura il requisito minimo nel mese di dicembre degli anni 1994, 1995, 1996 e nel 2000 qualora l'interessato non fosse tutelato dalla deroga di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 503/92, per non parlare del problema della integrazione al trattamento minimo subordinato al reddito della coppia (tanto per citare solo alcune delle esigenze di modifica).

Governo e Parlamento dovranno «revisionare» il testo del decreto legislativo 503/92 alla luce dei problemi che si sono manifestati nella fase di prima applicazione. In tale occasione dovrà trovare soluzione anche il problema da te sollevato.

Arretrati per integrazione salariale e arretrati salariali

■ Durante il mese di giugno dell'anno in corso è stata pubblicata la tabella dei livelli di reddito 1992 e le nuove misure degli assegni familiari da applicarsi dal luglio '93. Nell'articolo di presentazione si faceva riferimento alla norma dell'art. 4 L. 389/89 che stabiliva la non computabilità degli arretrati salariali al fine della determinazione del reddito

percepito. Dalla segnalazione di un lavoratore abbiamo rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla legge, l'Inps ha inserito nel modulo della richiesta dell'assegno per il nucleo familiare la voce «arretrati». Abbiamo, quindi, avviato tramite l'Inca di Vicenza un accertamento sulla materia e solo dopo molte insistenze da parte della compagnia che si era presa l'incarico di seguire la questione l'Inps ha risposto che la norma citata trovava applicazione solo per i lavoratori dipendenti e non per i pensionati in quanto la legge parla di «arretrati per prestazioni di integrazione salariale».

A questo punto ci sono sorti alcuni dubbi e vogliamo sottoporli per avere un vostro qualificato parere. È esatta l'interpretazione data dall'Inps che restringe l'operatività della norma suddetta ai soli lavoratori dipendenti con esclusione dei pensionati (da notare che molti pensionati hanno integrazioni per arretrati maturati l'anno precedente a vano titolo per cui molte volte perdono il diritto all'assegno in questione per poche migliaia di lire)?

Il modulo predisposto dall'Inps per la richiesta non è tale da indurre in errore molti lavoratori per cui andrebbe cambiato o comunque integrato con una annotazione che specifichi chiaramente chi deve e chi non deve inserire gli arretrati nel calcolo del reddito familiare?

dato che il modulo di richiesta era fatto in maniera che molti lavoratori possono essere stati tratti in inganno sulla specifica questione, che cosa si può fare per recuperare le somme di cui si avesse avuto diritto nel passato? Non possiamo, in questa occasione, passare sotto silenzio il comportamento del-

l'Inps che distribuisce moduli che non sono precisi e che quindi possono indurre in errore e che sembra essere ostacolati a chi, nell'esercizio della sua attività di tutela dei lavoratori, richiede spiegazioni come è successo nel caso nostro.

Patrizia Schiavetto
(p. la segreteria provinciale della Fisac-Cgil di Vicenza)

Sia nella rubrica di lunedì 29 giugno 1992 (relativamente all'assegno per il nucleo familiare per il periodo luglio 1992-giugno 1993, sia nella rubrica di lunedì 14 giugno 1993 per l'assegno per il nucleo familiare relativo al periodo luglio 1993-giugno 1994, abbiamo precisato - facendo riferimento all'articolo 4, comma 14 del decreto legge n. 338/89 convertito, con modificazioni, in legge n. 389/89 - che non vanno computate nel reddito le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di «integrazione salariale» riferite ad anni precedenti e non di «arretrati salariali».

Arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti possono essere percepiti anche da lavoratori già pensionati e la disposizione di legge non fa distinzione tra lavoratori in attività e quelli pensionati.

Valutazione diversa è riservata agli arretrati per regolazioni di retribuzione o di pensione. Tali somme, purtroppo, concorrono a formare il livello di reddito per determinare il diritto e l'importo dell'assegno per il nucleo familiare (art. 4). La differenza, se computata o meno gli arretrati, non sta nell'essere lavoratore in attività o pensionato ma nella qualità degli arretrati: se per prestazioni di «integrazione salariale» o per altri emolumenti.

Lo Spi-Cgil (Sindacato pensionati italiani) e l'Inca-Cgil hanno elaborato una «guida» per la compilazione dei vari Mod. Red. dell'Inps. Da tale «guida» si può attingere ogni ulteriore chiarimento per la dichiarazione dei redditi relativamente a ognuna delle prestazioni subordinate a determinati livelli di reddito.



L'Unità

Vacanze

L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

VIAGGIO A CUBA. UTOPIA E REALTÀ

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, la pensione completa durante il tour, la mezza pensione durante il soggiorno a Varadero e a Guardalavaca, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 17 novembre
Trasporto con volo Air Europe
Durata del viaggio 16 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 2.400.000
Supplemento partenza da Roma L. 260.000
Itinerario: Italia/Varadero - Avana - Vinales - Santiago de Cuba - Holguin - Guardalavaca - Ciego de Avila - Varadero/Italia.

I DUE VOLTI DELLA CINA

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, visto consolare, trasferimenti interni, la sistemazione in alberghi di prima categoria, e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, la guida nazionale e le guide locali cinesi.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 25 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione L. 3.450.000
Itinerario: Italia / Pechino - Guiyang - Hua Guo Shun - Guilin - Xiamen - Xian - Pechino / Italia.

L'UNITÀ VACANZE, IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DI BOLOGNA, PROPONE AI LETTORI SETTE ITINERARI ACCOMPAGNATI E RACCONTATI DA GIORNALISTI DE L'UNITÀ.

Gli incontri con i corrispondenti del quotidiano. I paesi, le genti, le storie, l'arte e la letteratura. Il turismo come cultura, politica e storia contemporanea. Con l'agenzia di viaggi del giornale a Cuba, in Turchia, a Dublino e New York, in Cina e in Vietnam, a San Pietroburgo e Mosca.

OGGI IN VIETNAM

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, visto consolare, trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia e le guide locali vietnamite.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 20 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 16 giorni (13 notti)
Quota di partecipazione L. 3.900.000
Itinerario: Italia / Ho Chi Minh Ville - Nha Trang - Quy Nhon - Danang - Huè - Danang - Hanoi - Halong - Hanoi / Italia.

NEW YORK. UNA SETTIMANA AMERICANA DI TURISMO E CULTURA

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, la sistemazione in albergo di seconda categoria superiore, la prima colazione, una cena caratteristica, gli ingressi al Museum of Modern Art e al Metropolitan Museum, la visita guidata della città, Gospel ad Harlem, i trasferimenti con pullman privati, un accompagnatore dall'Italia.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 4 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 8 giorni (6 notti)
Quota di partecipazione L. 1.880.000
Supplemento partenza da Roma L. 100.000
Itinerario: Italia / New York / Italia.

MOSCA E SAN PIETROBURGO. IL PASSATO E IL PRESENTE

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, trasferimenti interni, visto consolare, la sistemazione in alberghi di prima categoria, la pensione completa, l'ingresso al Palazzo Yusupov e la visita a Peredelkino, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 14 novembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.300.000
Supplemento par. da Roma L. 35.000
Itinerario: Italia / San Pietroburgo - Mosca / Italia.

VIAGGIO A DUBLINO

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, la sistemazione in albergo di prima categoria, la mezza pensione, gli ingressi ai musei e il tour guidato nei pub letterari della città, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 4 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)
Quota di partecipazione L. 1.540.000
Supplemento partenza da Roma L. 40.000
Itinerario: Italia / Dublino / Italia.

VIAGGIO NELLA TURCHIA DELLE ANTICHE CIVILTÀ

La quota comprende: volo a/r, assistenze aeroportuali, trasferimenti interni, la pensione completa, la sistemazione in alberghi di prima categoria, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia.

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 26 dicembre
Trasporto con volo di linea.
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione L. 1.550.000
Riduzione partenza da Roma L. 50.000
Itinerario: Italia / Istanbul - Ankara - Cappadocia - Ankara / Italia.